

L'intesa. Il funzionamento

Prime verifiche a gennaio 2016

IN APPROVAZIONE

Le disposizioni sugli adempimenti degli intermediari sono già inserite nella ratifica Fatca

Marco Bellinazzo

Davide Rotondo

■ La necessità di maggiore trasparenza a livello tributario rappresenta uno dei temi di maggiore interesse all'attenzione non solo del Tax Global Forum ma del G20 e dell'Ocse. In agenda, oltre allo scambio automatico multilaterale dei dati (**Common Reporting Standard-Crs**), c'è anche il progetto «**Base Erosion and Profit Shifting**» (Beps), di cui il Segretario generale dell'Ocse, Angel Gurría, ieri ha ribadito la centralità. Sia il Crs sia il Beps si inseriscono all'interno di un più ampio quadro politico-economico che, in un periodo di forte recessione, mira a contrastare fortemente la riduzione di gettito derivante dai "nuovi" strumenti di elusione fiscale internazionale, nonché dall'evasione off-shore operata dai contribuenti per il tramite di intermediari finanziari esteri.

Il Crs, oggetto dell'accordo siglato ieri a Berlino, nasce con la finalità di ottenere una mappatura dei capitali investiti all'estero da persone fisiche e da persone giuridiche, realizzata attraverso lo scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali. Il Crs fa leva sull'impalcatura della normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (**Fatca**), in vigore dal 1° luglio 2014, che prevede l'identificazione, da parte degli intermediari finanziari (banche, Sgr, fiduciarie) dei soggetti statunitensi che detengono conti finanziari presso di essi e la conseguente comunicazione di determinate informazioni sugli stessi a partire dal 30 aprile 2015 (per l'Italia) verso **l'agenzia delle Entrate**, che le trasmetterà a sua volta all'Internal Revenue Service, l'Autorità fiscale americana. Il Crs, che rappresenta la naturale evoluzione multilaterale di Fatca, comporterà invece l'identifi-

cazione e la segnalazione dei conti finanziari detenuti da tutti i soggetti non residenti **all'agenzia delle Entrate**, che a loro volta li comunicherà in modalità automatica alle Autorità degli altri Paesi aderenti.

Per quanto riguarda l'Italia, i primi obblighi in capo agli intermediari finanziari dovrebbero partire dal 10 gennaio 2016 con le procedure di adeguata verifica dei conti finanziari aperti dalla clientela e la prima segnalazione all'Autorità fiscale nel 2017. L'adeguata verifica dei conti "preesistenti" (aperti entro il 31 dicembre 2015) dovrà invece essere completata da parte degli intermediari finanziari entro il 31 dicembre 2016 per le persone fisiche per le quali il saldo dei conti eccede il milione di dollari e 31 dicembre 2017 per le restanti persone fisiche e persone giuridiche. L'analisi di tali soggetti sottende un processo più complesso in quanto, in alcuni casi, sarà necessario identificare la residenza fiscale del titolare effettivo. Solo per le persone giuridiche è inoltre riconosciuta la possibilità di beneficiare di soglie opzionali di esenzione (pari a 250mila dollari) al di sotto delle quali potrebbe non essere necessario procedere all'adeguata verifica. In aggiunta, le istituzioni finanziarie dovranno svolgere le attività di reporting (ovvero di comunicazione dei conti finanziari rilevanti ai fini Crs) entro settembre 2017 limitatamente ai conti finanziari detenuti dalle persone fisiche (sia nuovi che preesistenti nei casi previsti); per le persone giuridiche e per le persone fisiche con conti che hanno un saldo che non supera la soglia del milione di dollari il termine è previsto nel 2018.

In Italia le disposizioni sugli adempimenti Crs sono già contenute nello schema di legge di ratifica dell'Accordo sottoscritto tra Italia e Stati Uniti per l'implementazione di Fatca, ora all'esame della commissione Finanze della Camera. Nel momento in cui la legge di ratifica verrà definitivamente approvata dal Parlamento, anche il Crs diventerà quindi esecutivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

